



# CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

## DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

- Ing. Marco Puiatti -

**N. 1 di Reg. del 09/01/2014**

**Prot. n. 36 del 09/01/2014**

**OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.**

**Facciate n. 6**

**IL COMMISSARIO AD ACTA  
DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA**

**PREMESSO** che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III<sup>^</sup>, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III<sup>^</sup> del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012:

- i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
  - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
  - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
  - la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale Brenta, con provvedimento del 08/10/2012, ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato "Brenta" ai sensi della L.R. n. 17 del 27/04/2012 e nel rispetto della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012;
  - ai sensi della L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012, tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta" hanno approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale il suddetto schema di Convenzione;
  - ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. del Veneto n. 17/2012, il Presidente della Giunta Regionale con D.P.G.R. n. 218 del 21/12/2012 ha nominato con decorrenza 01/01/2013 i Commissari Straordinari delle Autorità d'Ambito al fine di garantire la gestione e la regolare erogazione del Servizio Idrico Integrato, nelle more della operatività dei Consigli di Bacino;
  - in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
  - il commissariamento straordinario dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta", disposto con D.P.G.R. n. 218 del 21/12/2012 e prorogato con D.P.G.R. del Veneto n. 29 del 22/03/2013, si è concluso definitivamente in data 30/06/2013, mentre i Revisori dei Conti e il personale dirigente delle soppresse Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale rimarranno in carica fino alla data di entrata in servizio dei nuovi soggetti che verranno individuati dal Consiglio di Bacino Brenta;
  - l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida

regionale prot. n. 335584/2013;

- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013 immediatamente esecutivo, ha nominato il sottoscritto Ing. Marco Puiatti (Dirigente regionale) quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli "i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari";

**DATO ATTO** che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);

**RICHIAMATA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che all'art. 1 commi 7 e 8 testualmente prevede:

"7. .... l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale."

**DATO ATTO** che nella dotazione organica dell'ente non è prevista la figura del segretario;

**RICHIAMATO**, inoltre, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" che all'art. 43 stabilisce:

“1. All’interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Il responsabile svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il responsabile provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

3. I dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell’amministrazione, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.”;

**RICHIAMATA**, altresì, la Delibera n. 15/2013 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (anche Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) nella quale si esprime l’avviso che “il titolare del potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune, nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla Giunta o al Consiglio, una diversa funzione.”

**CONSIDERATO** opportuno applicare, per analogia, il medesimo avviso all’ente;

**RICHIAMATI:**

- la Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 che precisa le funzioni degli organi istituzionali dell’ente;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 126 del 24/09/2013 che ha attribuito al sottoscritto le competenze del Presidente e del Comitato Istituzionale dell’ente;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- il Regolamento dell'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della soppressa Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta" n. 7/2004 e modificato con successive Deliberazioni n. 17/2006, 54/2008 e 9/2010;

**ACQUISITI** i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di Decreto;

**DECRETA**

1. di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio di Bacino Brenta ai sensi dell'art. 1 commi 7 e 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il Direttore D.ssa Giuseppina Cristofani;
2. di incaricare il suddetto Responsabile a provvedere a tutti i conseguenti adempimenti di legge;
3. di dare atto che non verrà erogato alcun compenso per la sopra richiamata responsabilità.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Ing. Marco Puiatti



Parere in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole.

Cittadella, 09/01/2014

Il Direttore

D.ssa Giuseppina Cristofani

A handwritten signature in black ink.

